



Regolamento Assemblea dei Soci

Approvato dall'Assemblea dei Soci
nella seduta del 11 maggio 2007

Modificato dall'Assemblea dei Soci:

il 14 dicembre 2007

il 19 dicembre 2008



**REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO
(Approvato dalla Assemblea dei Soci in data 11 maggio 2007)**

PARTE I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Adozione del regolamento

L'Assemblea dei soci adotta il presente regolamento il quale rappresenta lo strumento normativo che definisce i requisiti necessari per entrare a far parte della compagine sociale, individua le modalità che presiedono all'elezione dei soci e disciplina il funzionamento dell'organo assembleare.

Articolo 2

L'Assemblea dei soci costituisce la continuità storica e giuridica della Fondazione con l'originaria Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno istituita nell'anno 1842.

PARTE II

SOCI

Articolo 3

1. Il numero dei soci minimo è 120 e quello massimo 150.
2. I soci devono essere in possesso di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 468 dell'11 novembre 1998, devono dare o devono aver dato personali contributi di rilievo nel mondo imprenditoriale, in quello della professione, del lavoro e della cultura e devono essere in possesso di esperienza, conoscenza ed attitudine nei settori cui sono rivolti gli interventi della Fondazione.
3. Essi non possono vantare diritti né sul patrimonio né sulle rendite della Fondazione.



-
4. I soci sono personalmente impegnati al raggiungimento degli scopi dell'Assemblea.

Articolo 4

Acquisto della qualità di socio

1. La qualità di socio si acquisisce con l'elezione da parte dell'Assemblea. La candidatura per l'elezione a socio deve essere presentata dall'aspirante socio e corredata con la presentazione di almeno 10 soci legittimati al voto, la cui firma deve essere apposta alla presenza del Segretario Generale. Il Segretario Generale può delegare i dipendenti della Fondazione alla raccolta delle singole sottoscrizioni, indicando nell'apposita delega il nominativo del candidato e del socio firmatario. Alla candidatura l'aspirante socio deve allegare il proprio curriculum vitae dettagliato.
2. La candidatura è validamente presentata se, e solo se, le firme dei soci sottoscrittori vengono apposte nell'arco temporale di un anno dalla data della firma del primo socio presentatore.
3. I requisiti che deve possedere l'aspirante socio sono:
 - a) essere residente da almeno 5 anni in uno dei comuni in cui opera la Fondazione;
 - b) essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento;
4. Il Collegio di Presidenza esamina la domanda, accerta la regolarità formale degli atti ed esprime il proprio parere sulla eleggibilità o meno dell'aspirante socio.
5. Nell'avviso di convocazione relativo alla seduta fissata per la elezione di nuovi soci devono essere comunicate le candidature con i relativi curricula¹. L'Assemblea, udita la relazione del Collegio di Presidenza, elegge il nuovo socio con la maggioranza dei votanti.
6. Il 20% dei soci deve avere da almeno 5 anni la residenza nei comuni in cui operava la Cassa di Risparmio di Amandola.

¹ Testo aggiunto con delibera dell'Assemblea dei Soci del 14 dicembre 2007.



7. L'aspirante socio, non risultato eletto in seguito a regolare votazione, non può ripresentare la candidatura a socio per tre anni decorrenti dalla data di votazione dell'Assemblea dei soci.
8. I soci durano in carica per un periodo di 10 anni.
9. Nel medesimo esercizio ogni socio non può presentare più di una candidatura a nuovo socio.

Articolo 5

Verifica dei requisiti per l'acquisto della qualità di socio e nomina

1. La verifica circa la sussistenza effettiva dei requisiti per l'ammissione a socio previsti dal comma 2 dell'art. 3 del presente regolamento è di competenza esclusiva del Collegio di Presidenza dell'Assemblea.
2. A tale scopo il Presidente del Collegio di Presidenza, nel termine di dieci giorni dall'elezione del nuovo socio, provvede ad inviare al domicilio dello stesso una lettera raccomandata contenente l'invito a produrre entro i successivi quindici giorni la seguente documentazione:
 - a) autocertificazione sull'inesistenza delle situazioni impeditive di cui all'art. 3 del decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 468 dell'11 novembre 1998;
 - b) certificato generale del casellario giudiziario;
 - c) certificato dei carichi penali pendenti.
3. Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, il Collegio di Presidenza dichiara la nomina del nuovo socio.
4. Dalla data di elezione del nuovo socio, di cui al comma 5 dell'art. 4, decorre il termine per la durata del mandato ai sensi del comma 8 dell'art. 4.

Articolo 6

Cause generali di incompatibilità, di decadenza e di sospensione

1. Non possono ricoprire la carica di socio della Fondazione coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa.
2. Perdono la qualità di socio della Fondazione con dichiarazione del Collegio di Presidenza coloro che in qualunque momento non siano più in possesso dei



requisiti previsti dal presente regolamento o vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità con le finalità od il prestigio della Fondazione.

3. I soci devono dare tempestiva comunicazione delle sopravvenute cause di decadenza che li riguardano. Qualora non vi provvedano decadono immediatamente dalla loro carica.
4. I soci della Fondazione che non intervengano, in proprio o per delega, per tre volte consecutive alle riunioni dell'Assemblea senza giustificato motivo, da far pervenire per iscritto, sono dichiarati decaduti dall'ufficio.
5. La decadenza della carica è dichiarata dall'Assemblea dei soci.
6. La qualità di socio viene meno anche a seguito di dimissioni.
7. I soci decaduti o dimissionari non possono essere rieletti nei successivi dieci anni.
8. I soci chiamati a far parte dell'Organo di indirizzo, del Consiglio di amministrazione o del Collegio dei revisori della Fondazione vengono automaticamente sospesi dalla qualità di socio. Tale sospensione perdura fino al venir meno del loro incarico nell'ambito di tali organi. La sospensione non fa perdere la qualifica di socio.
9. I soci sospesi ai sensi del comma 8 precedente possono essere invitati dal Presidente a partecipare alle sedute assembleari, senza diritto di voto. La loro presenza all'Assemblea non viene computata ai fini del quorum costitutivo e del quorum deliberativo.
10. Nel caso in cui un socio si trovi in una situazione che lo ponga in conflitto con l'interesse della Fondazione deve darne immediata comunicazione e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni ed alla relativa discussione aventi ad oggetto la causa del conflitto².

² Testo aggiunto con delibera dell'Assemblea dei Soci del 19 dicembre 2008.



PARTE III

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 7

Competenze

1. Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea dei soci:
 - a) la designazione della metà dei componenti l'Organo di indirizzo;
 - b) la formulazione di pareri sulle modifiche statutarie, nonché sulle operazioni di trasformazione, fusione ed incorporazione della Fondazione in altri enti;
 - c) l'approvazione del codice etico della Fondazione;
 - d) la formulazione di un parere per la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento;
 - e) la modificazione del presente regolamento;
2. L'Assemblea entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'Organo di indirizzo effettua una verifica sull'operato degli organi della Fondazione in termini di giudizio etico, formula proposte e raccomandazioni all'Organo di indirizzo circa l'attività dell'ente e dà voce alla rappresentanza storica degli interessi della Fondazione.
3. Il Collegio di Presidenza dell'Assemblea, costituito secondo quanto previsto dal presente regolamento, svolge le funzioni di Collegio dei Probiviri ai fini di assicurare il rispetto del codice etico della Fondazione.

Articolo 8

Designazione dei componenti l'Organo di indirizzo

1. Per la scelta dei componenti l'Organo di indirizzo, da designare per la successiva nomina da parte degli organi competenti della Fondazione, si segue la procedura sotto indicata.
2. Il Presidente, verificate le condizioni ed i termini di cui all'art. 22 dello Statuto, verificata la necessità di procedere alla designazione di uno o più membri dell'Organo di indirizzo di competenza dell'Assemblea, convoca tempestivamente l'Assemblea. L'ordine del giorno della convocazione dovrà contenere l'espressa indicazione dell'adempimento cui è chiamata l'Assemblea



con specificazione del numero dei componenti dell'Organo di indirizzo da designare e dei requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per i medesimi.

3. Per l'individuazione dei candidati alla designazione sarà necessaria la presentazione dei medesimi da parte di almeno 30 soci legittimati al voto che garantiscano il possesso dei requisiti professionali e di onorabilità richiesti per la designazione.
4. La presentazione delle candidature dovrà essere effettuata tramite deposito in segreteria della Fondazione, almeno un giorno lavorativo prima della seduta assembleare, della proposta a cura dei 30 soci proponenti e firmatari della stessa in presenza del Segretario Generale, successivamente alla convocazione della Assemblea. Il Segretario Generale può delegare i dipendenti della Fondazione alla raccolta delle singole sottoscrizioni, indicando nell'apposita delega il nominativo del candidato e del socio firmatario.
5. L'Assemblea procederà ad esprimere il voto sulla singola candidatura. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 14, comma 4, risulteranno prescelte le candidature che riporteranno il maggior numero di voti. A parità di voti riportati sarà prescelto il più anziano in ordine di età.
6. In sede di votazione, ciascun socio può esprimere un numero di voti non superiore a quello dei componenti da designare.

Articolo 9

Presidente dell'Assemblea dei soci

1. Assumono la carica di Presidente e Vice Presidente dell'Assemblea il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione, senza diritto di voto.
2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, formula l'ordine del giorno, dirige e modera la discussione, proclama i risultati delle votazioni ed assicura il rispetto del presente regolamento.
3. Il Vice Presidente è chiamato a collaborare con il Presidente ed a sostituirlo in caso di sua assenza od impedimento.



Articolo 10

Collegio di Presidenza

1. Il Collegio di Presidenza è composto dal Presidente e dal Vice Presidente e da cinque soci in rappresentanza dei settori istituzionali di intervento.
2. La scelta dei soci per entrare a far parte del Collegio di Presidenza viene effettuata dal Presidente unitamente al Vice Presidente sulla base delle candidature presentate nel corso della prima Assemblea utile.
3. La durata del Collegio di Presidenza è di quattro anni, decorrenti dalla data di nomina. Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più componenti, il Presidente, nel corso della prima seduta utile, procede a reintegrare il Collegio. Il mandato del componente subentrante scade con quello del Collegio di cui è diventato parte.
4. Il Collegio di Presidenza svolge le funzioni di Collegio dei Probiviri ai fini di assicurare il rispetto del codice etico della Fondazione e verificare la sussistenza dei requisiti per l'acquisto della qualità di socio.
5. Il Collegio di Presidenza nello svolgimento delle sue funzioni di Collegio dei Probiviri provvederà, inoltre, alla stesura del codice etico della Fondazione.

Articolo 11

Riunioni del Collegio di Presidenza

1. Il Collegio di Presidenza è convocato presso la sede della Fondazione od altrove ad iniziativa del Presidente o, in caso di impedimento di questi dal Vice Presidente, con lettera spedita almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.
2. I componenti in numero di tre possono chiedere la convocazione del Collegio indicando l'oggetto su cui deliberare.
3. Per il regolare funzionamento del Collegio deve essere sempre presente la maggioranza dei componenti.
4. In caso di motivato impedimento della maggioranza dei componenti, la riunione dovrà essere differita nei successivi otto giorni. L'ingiustificata assenza per tre riunioni consecutive determina l'immediata decadenza dall'incarico.



-
5. Il Collegio assume le decisioni a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 12

Modalità per l'adozione dei provvedimenti

1. Il Collegio deve in ogni caso sentire il socio od il rappresentante dell'organo soggetto ad accertamento disciplinare.
2. Il socio o l'organo deferiti hanno facoltà di produrre una difesa scritta e debbono in ogni caso integrare i propri strumenti difensivi entro 20 giorni dalla comunicazione dell'addebito.
3. Il Collegio deve improrogabilmente pronunciare la decisione entro il novantesimo giorno successivo al deferimento.
4. La decisione deve essere comunicata al socio od all'organo deferito entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla sua pronuncia.
5. I verbali di udienza e decisioni del Collegio sono redatti a cura del Segretario Generale oppure in caso di sua assenza o impedimento da chi lo sostituisce per incarico di volta in volta affidato dal Collegio; sono firmati dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali devono essere conservati a cura dello stesso Segretario Generale in un apposito libro³.

Articolo 13

Convocazione dell'Assemblea dei soci

1. La convocazione dell'Assemblea dei soci deve avvenire ad iniziativa del Presidente o del Vice Presidente mediante invio al domicilio dei soci, dieci giorni prima della data fissata, di un avviso contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima e seconda convocazione.
2. La seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno stabilito per la prima, purché almeno un'ora dopo.
3. Il Presidente dovrà inoltre provvedere alla convocazione dell'Assemblea qualora ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo più uno dei soci legittimati al voto.

³ Testo modificato con delibera dell'Assemblea dei Soci del 19 dicembre 2008.



Articolo 14

Numero legale e deliberazioni

1. In prima convocazione l'Assemblea dei soci è validamente costituita quando sia presente o rappresentato un numero di soci pari almeno alla metà più uno di quelli in carica.
2. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.
3. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Nessun socio può essere portatore di più di una delega.
4. L'Assemblea dei soci delibera a maggioranza assoluta dei votanti.
5. Sono prese con il voto favorevole dei due terzi, arrotondate all'unità superiore, dei soci in carica le deliberazioni concernenti:
 - a) la formulazione di pareri sulle modifiche statutarie, nonché sulle operazioni di trasformazione, fusione ed incorporazione della Fondazione in altri enti;
 - b) la formulazione di un parere vincolante per la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento della Fondazione;
 - c) la modifica del regolamento dell'Assemblea dei soci.
6. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

Articolo 15

Votazioni

1. Per le votazioni si procede a dichiarazione palese.
2. Le votazioni relative ad elezioni a cariche, nonché quelle riguardanti gli stessi componenti dell'Assemblea dei soci si effettuano sempre per scheda segreta, salvo che non avvengano per unanime acclamazione.
3. Nelle votazioni con dichiarazione palese i voti sono espressi per alzata di mano, per divisione nella sala o per votazione nominale.
4. Nelle votazioni per scheda segreta i voti sono espressi deponendo nell'urna l'apposita scheda.
5. Il Presidente, nel caso di votazioni per scheda segreta, nomina, scegliendoli tra i soci, due scrutatori i quali accertano la regolarità delle votazioni e sottoscrivono,



unitamente al Presidente ed al Segretario dell'Assemblea, il verbale della votazione.

6. Il Segretario dell'Assemblea è nominato dal Presidente della stessa e provvede alla redazione del verbale.
7. I risultati delle votazioni sono proclamati dal Presidente.

Articolo 16

Libri obbligatori

Il Segretario Generale della Fondazione provvede alla tenuta ed alla conservazione del libro dei soci, del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio di Presidenza.

Articolo 17

Disposizione finale

I soci nominati anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento conservano tale qualità sino alla fine del mandato.

Norme transitorie

1. I soci dell'Assemblea della zona di Amandola continuano ad essere computati come tali fino allo scadere del loro mandato.
2. Salvo quanto previsto ai successivi commi, le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore alla data di approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.
3. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, non si applicano per le candidature di aspiranti soci già presentate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. In questo caso ai fini della validità della candidatura, il termine di un anno per la sottoscrizione dei soci presentatori decorre dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
4. In deroga alle previsioni dell'art. 10, comma 3, il Collegio di Presidenza nominato in sede di prima applicazione del presente regolamento scade con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2007.